

Legge regionale 11 maggio 1993 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.

Art. 81

- 1.** Per gli eventuali oneri di cui all'articolo 48 viene autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
- 2.** A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 viene istituito alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - Spese correnti - categoria 1.5. - sezione VII - il capitolo 3224 (1.1.158.2.07.26) con la denominazione << Oneri derivanti da passività del soppresso Consorzio regionale degli IACP >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993 in termini di competenza e di cassa.
- 3.** Al predetto onere di lire 100 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8840.